

STATUTO

"UNIVERSITA' POPOLARE TRENTINA – SCUOLA DELLE PROFESSIONI PER IL TERZIARIO"

Art. 1

L'Università Popolare Trentina, dal periodo post bellico, organizza attività formative, in attuazione di finalità di pubblico interesse e di servizio culturale alla comunità trentina, destinate ai lavoratori ed ai giovani.

Essa godeva del riconoscimento delle autorità statali allora competenti, ed in particolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. Tale attività è continuata anche dopo il trasferimento della competenza di tale materia dallo Stato alla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2

COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione "Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario", in sigla "UPT".

Art. 3

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione ha sede di Trento.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere uffici amministrativi, succursali, filiali ovunque lo creda, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune ove ha sede legale l'Associazione.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso compete ai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

Art. 4

SCOPO E FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro, opera prevalentemente nel territorio ed a favore della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto del principio di sussidiarietà, e potrà assumere ogni iniziativa inerente la formazione professionale dei giovani e degli adulti nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse, riconosciute alle attività di formazione professionale, tenendo presenti, in particolar modo, le esigenze del mercato del lavoro e delle realtà locali e avvalersi anche della collaborazione di Istituti, Enti, altri Organismi operanti nel mondo della Scuola e della formazione.

L'Associazione può svolgere attività di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su strada nonché nel campo dei trasporti di altre merci o viaggiatori previsti dalle specifiche normative di settore, sia per il conseguimento delle relative licenze o permessi, sia per il rinnovo dei medesimi.

L'Associazione organizza inoltre corsi ed iniziative di formazione continua a favore dei giovani e degli adulti, anche nella fascia post-diploma e post-laurea.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni o realtà aventi scopi analoghi a quelli propri.

Art. 5

ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RIENTRANTI NELL'AMBITO DEL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE ED ALLA FORMAZIONE

L'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario può svolgere attività di formazione di base, ai fini dell'assolvimento del

diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale, compresi progetti di prosecuzione e sviluppo ulteriori, quali quelli di quarto anno, del Corso Annuale per l'Esame di Stato e di Alta Formazione Professionale, assicurando parità di trattamento agli studenti che desiderano iscriversi ai diversi corsi, in conformità alle disposizioni dettate dalla Provincia Autonoma di Trento. Al fine di garantire la gestione democratica del servizio formativo, l'Associazione istituisce e disciplina con appositi regolamenti l'organizzazione, gli organi collegiali e gli organismi di partecipazione in ogni singolo centro formativo, favorendo il coinvolgimento degli studenti e delle famiglie e, ove possibile e utile, anche dei rappresentanti del territorio nella programmazione e gestione delle attività formative. L'Associazione eroga il servizio educativo e formativo secondo criteri di adeguatezza del progetto organizzativo e didattico, di differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative ed alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti, assicurando qualità e continuità al servizio medesimo.

L'iscrizione alle attività formative dell'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario è aperta a chiunque ne accetti il progetto educativo e sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione al percorso di formazione professionale che intende frequentare.

Art. 6

FORME DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA

L'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario adotta una Carta della Qualità al fine di esplicitare in maniera dettagliata la politica per la qualità perseguita, nel rispetto dei vincoli legali e contrattuali posti dai committenti. L'Associazione si dota inoltre di procedure volte a misurare periodicamente la soddisfazione delle richieste del sistema cliente e delle sue esigenze sia esplicite che implicite, attraverso strumenti obiettivi e confrontabili. Può essere prevista la figura del Referente della qualità. La Direzione Generale imposta programmi ed azioni volti alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, attraverso l'articolazione di un sistema di controlli interni sia di gestione che di qualità dell'azione educativa e formativa, individuando gli interventi possibili di miglioramento continuo, riferendo in merito al Consiglio Direttivo.

Nella gestione delle attività formative affidate, l'Associazione adegua la propria struttura ai criteri di funzionamento amministrativo e didattico stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 7

SOCI

Possono essere soci persone fisiche, Enti pubblici e privati e persone giuridiche.

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito in data 4 gennaio 1982 il Centro di Formazione Professionale – Università Popolare Trentina e che intendono rimanere soci.

Coloro che aspirano a divenire soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, il quale decide in merito.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 8
FONDO DI DOTAZIONE – PATRIMONIO –
RISORSE ECONOMICHE

Il fondo di dotazione dell'Associazione è pari ad Euro 111.006,91.- ed è indivisibile.

Il patrimonio dell'Associazione, oltre al fondo di dotazione, è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della medesima;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci aderenti eventualmente determinate dal Consiglio Direttivo;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni, contributi e finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, nazionali o esteri, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- sovvenzioni e contributi di organismi internazionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- rimborsi o corrispettivi corrisposti per l'esercizio delle attività istituzionali o derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive;
- quote degli iscritti ai corsi organizzati dal Centro.

Art. 9
ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

Essa è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

Spetta all'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) eleggere il Presidente e gli altri organi sociali a norma di statuto, determinandone i compensi, nei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- b) approvare il bilancio di esercizio;
- c) deliberare sul programma di attività dell'Associazione, indicando al Consiglio Direttivo gli obiettivi annuali e pluriennali, stabilendo le modalità di coinvolgimento del personale dipendente dell'Ente.

Art. 11

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci deliberare sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 12

VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima, sia in seconda, convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'assemblea straordinaria è costituita e delibera validamente con il voto favorevole, in prima convocazione, di almeno due terzi dei soci e, in seconda convocazione, della maggioranza dei soci.

Le assemblee in seconda convocazione possono tenersi nello stesso giorno della prima convocazione, decorsa almeno un'ora.

Sia per l'assemblea ordinaria che per l'assemblea straordinaria ciascun socio può essere rappresentato da altro socio, senza possibilità di cumulo di deleghe.

Art. 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto contestualmente al Presidente, con votazione separata, dura in carica tre anni e scade alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente dell'Ente che lo presiede e da un numero di membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti, in numero da 6 a 9, su decisione della medesima Assemblea. L'Assemblea potrà eleggere, nell'ambito del suddetto numero, fino a 3 membri designati separatamente, in numero di uno per ciascuna, dalle Associazioni di categoria con le quali l'UPT abbia sottoscritto specifiche intese di collaborazione vigenti per il periodo di durata in carica del nuovo Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, con possibilità, su proposta del Presidente, di delegare specifiche competenze ai Consiglieri o al Direttore Generale. Al Consiglio Direttivo inoltre compete:

- a) Eleggere nel suo seno uno o due Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento; la firma dei Vicepresidenti attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente;
- b) Nominare il Direttore Generale ed i Direttori di Unità Operativa;
- c) Stabilire le eventuali remunerazioni ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni al Presidente ed ai Consiglieri nonché il trattamento economico del personale, in applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- d) Adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi e dei diritti dell'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione successiva;
- e) approva i regolamenti relativi agli organi collegiali ed ai servizi affidati

dalla Provincia autonoma di Trento;

f) può istituire un Comitato Tecnico-Scientifico con ruolo consultivo rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio.

Art. 14

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

L'Associazione garantisce la pubblicità degli atti principali di gestione dell'Ente, con particolare riferimento alle attività formative finanziate da Enti Pubblici, attraverso l'esposizione all'Albo o pubblicazione sul sito Internet.

Art. 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario viene eletto dall'Assemblea nel suo seno, secondo quanto previsto dall'art. 13 e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, in ogni stato e grado civile, penale ed amministrativo.

Spetta al Presidente:

- a) Convocare l'Assemblea dei Soci fissando l'ordine del giorno;
- b) Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno;
- c) Coordinare l'attività dell'Associazione, verificando, nel rispetto del progetto educativo, l'attuazione delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) Adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva per la necessaria ratifica.

Art. 16

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

L'Assemblea può decidere di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre membri effettivi, di cui uno con la funzione di Presidente, indicato dalla medesima Assemblea, e da un membro supplente.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii..

Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Revisori dei Conti per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I componenti del Collegio dei Revisori dovranno essere invitati alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori dei Conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 C.C., nonché quelle contenute nel D.Lgs. 39/2010 e ss.mm.ii..

In alternativa alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al primo comma, l'Assemblea può decidere la nomina di un Revisore Legale o di una Società di Revisione, iscritti nell'apposito Registro.

Art. 17

DURATA

L'Associazione ha durata di anni cinquanta dalla data di costituzione: tale durata potrà essere tacitamente prorogata.

Art. 18

SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale, dedotte le eventuali passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le decisioni dell'Assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

DIRETTORE GENERALE

E' istituita la funzione di Direttore Generale dell'Università Popolare Trentina – Scuola delle Professioni per il Terziario il quale ha la responsabilità generale della gestione dell'Ente, in attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo. In particolare, competono al Direttore Generale il coordinamento dell'attività didattica ed organizzativa e la gestione delle risorse umane.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e riferisce annualmente, mediante apposita relazione, sull'andamento dell'attività formativa e sulla gestione complessiva.

Art. 20

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio, composto da stato patrimoniale e conto economico. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 2423 a 2426 del codice civile.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso deve rimanere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La pubblicità del bilancio viene realizzata attraverso l'affissione all'albo dell'istituzione ed il contestuale deposito dello stesso presso la struttura provinciale competente nel caso di gestione di attività in contratto di servizio con la Provincia Autonoma di Trento. Il bilancio è integrato da una relazione accompagnatoria nella quale sono indicati i principali risultati e le caratteristiche dell'andamento gestionale dell'Associazione. Qualora, oltre alla gestione dei percorsi di formazione professionale in virtù di contratto di servizio con la Provincia Autonoma di Trento, siano realizzate altre attività,

viene garantita la separazione contabile tra le attività medesime.

F.to Ivo Tarolli

F.to Arcadio Vangelisti Notaio L.S.